

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2020, n. 3-2641

Legge regionale 14/2019, articolo 11. Regolamento regionale 3/R del 25/06/2020. D.G.R. n. 8-2563 del 18/12/2020. Disposizioni, a parziale modifica della dotazione finanziaria della D.G.R. 1-1740 del 28 luglio 2020, di riparto del Fondo regionale per la montagna per l'anno 2020.

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Premesso che:

l'articolo 11 della legge regionale 5 aprile 2019, n. 14 "Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna" sancisce l'istituzione del fondo regionale per la montagna, le cui risorse sono attribuite come segue:

- a) una quota non inferiore al 60 per cento è ripartita tra le unioni montane in proporzione alla popolazione residente e alla superficie. Una percentuale non inferiore a un terzo della suddetta quota è destinata al finanziamento di progetti presentati dalle unioni montane in attuazione del programma annuale per la montagna di cui all'articolo 8;
- b) una quota non superiore al 30 per cento è ripartita tra le unioni montane quale contributo alla spesa per il personale dipendente che svolge le funzioni regionali delegate di cui all'articolo 4;
- c) una quota non superiore al 10 per cento è destinata al finanziamento di interventi funzionali allo sviluppo ed alla promozione della montagna, attuati dalle unioni montane o da altri soggetti e associazioni;

il Regolamento regionale 3/R del 25 giugno 2020, in attuazione dell'articolo 11, comma 5 della legge regionale 14/2019, disciplina l'attribuzione e l'utilizzo del fondo regionale per la montagna, nonché i termini e le modalità dell'esercizio da parte della Regione delle attività di controllo e monitoraggio.

Premesso, inoltre, che:

con la legge regionale 31 marzo 2020 n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022", alla missione 09 - programma 0907 - capitolo 151888, è stata stanziata la quota del fondo regionale per la montagna per l'anno 2020 per un importo di € 12730.621,00 e che con D.G.R. n. 16-1198 del 03/04/2020, con D.G.R. n. 26-1682 del 17/07/2020 e con D.G.R. n. 25-2215 del 6/11/2020 è stata autorizzata la spesa ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 e s.m.i. nella misura complessiva del 100% della previsione del Fondo regionale per la montagna;

con D.G.R. n. 1-1740 del 28 luglio 2020 è stato approvato il riparto del Fondo regionale per la montagna per l'anno 2020, stabilendo in particolare che una quota pari al 10 % della previsione a bilancio del fondo, pari a 1.273.062,10 €, sia destinata per le finalità ed i principi di cui all'art. 11 comma 2, lett. c) della legge regionale 14/2019 e all'art. 5 del Regolamento regionale 3/R del 25 giugno 2020;

la medesima D.G.R. n. 1-1740 del 28 luglio 2020 stabiliva inoltre che, nell'ambito delle iniziative di cui all'art. 11 comma 2, lett. c) e all'art. 5 del Regolamento regionale 3/R/2020 sopra richiamati:

- 80.000,00 € fossero destinati alle attività delle Commissioni locali valanghe di cui all'art. 19 della l.r. 14/2019;

- una percentuale del 20 % dell'importo restante, (pari a 238.612,42), fosse destinata al finanziamento delle iniziative incluse nella Macrotipologia A;

- il restante 80 % dell'importo, (ammontante a 954.449,68 €), fosse riservato al finanziamento delle iniziative di cui alla Macrotipologia B.

Richiamato l'art. 5 del Reg. 3/R/2020, il quale stabilisce che:

- 1) la Macrotipologia A include le iniziative di carattere e di livello istituzionale, volte alla promozione, salvaguardia del territorio montano ed alla valorizzazione delle risorse umane, culturali e delle attività economiche delle zone montane o finalizzate alla realizzazione di altre iniziative previste dalla l.r. 14/2019, poste in essere da enti pubblici, associazioni no profit, aventi particolare rilevanza e considerate strategiche per la Regione in quanto coerenti con le proprie politiche di sviluppo e promozione dei territori montani;

2) rientrano invece nella Macrotipologia B le iniziative rappresentative e significative in relazione alle politiche regionali di promozione e salvaguardia del territorio montano, di valorizzazione delle risorse socio-culturali e delle attività economiche delle zone montane, o finalizzate alla realizzazione di altre iniziative previste dalla l.r. 14/2019, poste in essere da enti o privati ma che non hanno la particolare rilevanza di quelle precedenti e che non trovano specifico supporto attraverso altri strumenti regionali di sostegno finanziario.

Dato atto che con riferimento alla Macrotipologia A di cui alla suddetta D.G.R. n. 1-1740 del 28 luglio 2020, come da esiti istruttori del Settore Sviluppo della montagna, risultano ancora disponibili risorse pari a € 176.112,42, in quanto:

con D.D. n. 403/A1615A del 7 agosto 2020 è stato assegnato al Comune di Garessio, in qualità di ente organizzatore della manifestazione legata al Concerto di Ferragosto 2020, il contributo di € 12.500,00 quale compartecipazione nel finanziamento dell'evento;

è pervenuta al Settore Sviluppo della montagna la richiesta di contributo, formulata dall'UNCERM, denominata "Iniziativa a sostegno dell'attività istituzionale, rappresentata dalla consulenza ed assistenza agli Enti locali montani, nonché dalle iniziative per lo sviluppo socio-economico dei territori montani (sostegno alla green economy ed alle energie rinnovabili, promozione delle produzioni agricole ed artigianali, promozione del recupero edilizio del patrimonio dismesso delle terre alte, associazioni fondiarie, servizi alla collettività: scuole, trasporti, sanità)" per un contributo di Euro 70.000,00;

tale richiesta è riconducibile alle azioni di Macrotipologia A in quanto coerente con le azioni individuabili per la promozione, salvaguardia del territorio e la valorizzazione delle risorse umane, culturali e delle attività economiche delle zone montane e che tale istanza è ammissibile a finanziamento per un importo di euro 50.000,00, pari al 71,4 % di quanto richiesto.

Ritenuto, pertanto, di modificare la dotazione finanziaria di cui alla D.G.R. 1-1740 del 28 luglio 2020 stabilendo che le risorse già dalla stessa attribuite per l'attuazione della Macrotipologia A, pari a € 176.112,42, integrino i fondi dalla medesima destinati al finanziamento delle azioni di cui alla Macrotipologia B, per un importo complessivo pari a euro 1.130.562,10.

Richiamato che con D.G.R. n. 8-2563 del 18/12/2020 è stato approvato, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 14/2019, il Programma annuale di attuazione per la montagna per l'anno 2020, declinandolo in quattro macro linee di azione: Macro linea d'azione n. 1 (Interventi per fronteggiare l'emergenza epidemiologica), Macro linea d'azione n. 2 (Interventi di sistemazione del territorio montano), Macro linea d'azione n. 3 (Attuazione degli interventi nei plessi scolastici montani) e Macro linea d'azione n. 4 (Altri interventi).

Dato atto che, come emerso dal confronto avvenuto il 07/12/2020 nella Conferenza dei Presidenti delle Unioni montane di cui alla D.G.R. n. 3-1488 del 12 giugno 2020, le iniziative incluse nelle suddette macrolinee di azione 1 e 3 hanno già beneficiato di altri specifici finanziamenti regionali e statali.

Ritenuto pertanto di prevedere, tra le azioni rientranti nella Macrotipologia B per l'anno 2020, la realizzazione di un intervento da effettuarsi mediante apposito bando riservato alle Unioni montane, finalizzato prioritariamente all'attuazione delle Macro linee di azione 2 (Interventi di sistemazione del territorio montano) e 4 (Altri interventi) di cui al Programma annuale per la montagna, approvato con D.G.R. n. 8-2563 del 18/12/2020, destinando a tale fine risorse pari ad euro 1.130.562,10.

Dato atto che il presente provvedimento per l'importo pari ad euro 1.130.562,10 trova copertura con le risorse già destinate dalla DGR 1-1740 del 28 luglio 2020 alla Macrotipologia B, comprese le integrazioni di euro 176.112,42 di cui al presente provvedimento.

Dato atto, pertanto, che tali risorse trovano copertura sul capitolo 151888, missione 09, programma 0907 del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quanto assegnato con D.G.R. n. 16-1198 del 03/04/2020, con D.G.R. n. 26-1682 del 17/07/2020 e con D.G.R. n. 25-2215 del 6/11/2020.

Ritenuto inoltre di stabilire che, nell'ambito delle risorse disponibili, la graduatoria attinente il bando di cui sopra ha durata biennale, dalla data di approvazione della relativa determinazione.

Ritenuto infine di demandare alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo della Montagna l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge

delibera

- di modificare la dotazione finanziaria di cui alla D.G.R. 1-1740 del 28 luglio 2020 stabilendo che le risorse già dalla stessa attribuite per l'attuazione della Macrotipologia A, pari a € 176.112,42, integrino i fondi dalla medesima destinati al finanziamento delle azioni di cui alla Macrotipologia B, per un importo complessivo pari a euro 1.130.562,10;
- di disporre, tra le azioni rientranti nella Macrotipologia B per l'anno 2020, la realizzazione di un intervento da effettuarsi mediante apposito bando riservato alle Unioni montane, finalizzato prioritariamente all'attuazione delle Macro linee di azione 2 (Interventi di sistemazione del territorio montano) e 4 (Altri interventi) di cui al Programma annuale per la montagna, approvato con D.G.R. n. 8-2563 del 18/12/2020, destinando a tale fine risorse pari ad euro 1.130.562,10;
- di dare atto che il presente provvedimento per l'importo pari ad euro 1.130.562,10 trova copertura con le risorse già destinate dalla D.G.R. 1-1740 del 28 luglio 2020 alla Macrotipologia B, incluse le integrazioni di euro 176.112,42 di cui al presente provvedimento;
- di dare atto che tali risorse trovano copertura sul capitolo 151888, missione 09, programma 0907 del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quanto assegnato con D.G.R. n. 16-1198 del 03/04/2020, con D.G.R. n. 26-1682 del 17/07/2020 e con D.G.R. n. 25-2215 del 6/11/2020;
- di stabilire che, nell'ambito delle risorse disponibili, la graduatoria attinente il bando di cui sopra ha durata biennale dalla data di approvazione della relativa determinazione;
- di demandare alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo della Montagna l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.lgs. n. 33/2013.

(omissis)